

La documentazione dei trasporti, dalle origini al digitale

Easylog – Programma Italia Francia Marittimo

14 aprile 2021

Avv. Lorenzo Pellerano

Le funzioni della polizza di carico: ricevuta all'imbarco

Repubblica di Genova, 25 giugno 1390 d.C

- prima «*pulizza*» di carico, con ricevitore nominato



Le funzioni della polizza di carico: documentazione del contratto di trasporto

XVI Secolo

Prime polizze contenenti riferimenti ai *charter parties*

Le funzioni della polizza di carico: titolo di credito in relazione al carico e di legittimazione alla riconsegna

Dalla metà del XVI Secolo

- XVIII Secolo: *Lickbarrow v. Mason*, polizza di carico rappresentativa delle merci caricate a bordo di una nave
- XIX Secolo: *Newson v. Tornton*, possesso della polizza di carico quale possesso del carico

La polizza nella vendita marittima: il credito documentario

- Progressivo affermarsi della vendita marittima da piazza a piazza (polizze al portatore ed all'ordine, catene di rivendite)
- Controllo dei documenti (in primo luogo della P/C) affidato alla banca
- *ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)*

La strada verso la digitalizzazione: limiti della polizza cartacea

Ritardi nell'arrivo della polizza a destino

- Sicurezza
- Costi
- Sostenibilità ambientale

La strada verso la digitalizzazione: alcune tappe

1983: Seadoc (Seaborne Trade Documentation System) Chase Manhattan Bank ed International Association of Tanker Owners (Intertanko)

1990: CMI (Comitè Maritime International) Rules for Electronic Bills of Lading

1996: UNCITRAL's Model Law on Electronic Commerce: Affermazione dei principi di originalità ed unicità della firma elettronica

La strada verso la digitalizzazione: alcune tappe

1999: Direttiva 1999/93/EC relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

2005: D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 20 in vigore, comma 1-bis. «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata...»

2014: Regolamento UE 910/2014 – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

Digitalizzazione nello shipping: esigenza di un quadro comune

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri:

Art. 1

«1. La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione. (...)»

Digitalizzazione nello shipping: esigenza di un quadro comune

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri:

Art. 5

«1. Gli Stati membri accettano l'adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso un'interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1 giugno 2015.

2. Detta interfaccia unica, che collega SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, rappresenta il luogo dove, in conformità della presente direttiva, tutte le informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e degli Stati membri.

Digitalizzazione nello shipping: esigenza di un quadro comune

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri:

Art. 5

«3. Se gli atti giuridici dell'Unione richiedono formalità di dichiarazione, e nella misura necessaria al buon funzionamento dell'interfaccia unica stabilita ai sensi del paragrafo 1, i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet»

Digitalizzazione nello shipping: BIMCO Electronic Bills of Lading Clause 2014

- (a) *At the Charterers' option, bills of lading, waybills and delivery orders referred to in this charter Party shall be issued, signed and transmitted in electronic form with the same effect as their paper equivalent.*
- (b) *For the purpose of Sub-clause (a) the Owners shall subscribe to and use Electronic (Paperless) Trading Systems as directed by the Charterers, provided such systems are approved by the International Group of P&I Clubs. Any fees incurred in subscribing to or for using such systems shall be for the Charterers' account.*
- (c) *The Charterers agree to hold the Owners harmless in respect of any additional liability arising from the use of the systems referred to in Sub-clause (b), to the extent that such liability does not arise from Owners' negligence.*

Sistemi approvati dall'*International Group of P&I*

Questione critica: che sia garantita la funzionalità della P/C quale titolo di credito (unicità del titolo per la riconsegna del carico, cambio ordini, girata...).

Sistemi approvati dall'*International Group of P&I Clubs*,

- Bolero (2010)
- Electronic shipping Solutions (essDOCS) (2013)
- eTitle (2015)
- edoxOnline (2019)
- Wave (2019)
- CargoX (2020)

Digitalizzazione nello shipping: esigenza di un quadro comune

Digital Container Shipping Association (DCSA)

«\$ 4 billion estimated potential annual savings at 50% adoption rate for container shipping industry»

Dicembre 2020

Standard for the Bill of Lading – A roadmap towards eDocumentation ©

Nuove prospettive nella digitalizzazione: il Regolamento (UE) 2020/1056

**Regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle
informazioni elettroniche sul trasporto di merci**

eFTI electronic Freight Transport Information

Applicabile dal 21 agosto 2024

Nuove prospettive nella digitalizzazione: il Regolamento (UE) 2019/1239

Regolamento (UE) 2019/1239

European Maritime Single Window environment

Applicabile dal 15 agosto 2025

Digitalizzazione e diritto, molte questioni aperte

- **Confidenzialità di un enorme flusso di dati**
- **Il valore giuridico del documento digitale**
- **Le responsabilità dei soggetti interessati (...)**

Grazie per l'attenzione!

Avv. Lorenzo Pellerano

lorenzo.pellerano@berlingierimaresca.it